

Allegato "B" del n.13836/6363 di repertorio
STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ-
PATRIMONIO - BILANCIO

ART. 1

Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo n. 117/2017, una fondazione denominata "**Fondazione MAIRE - Ente del Terzo Settore**", in breve "**Fondazione MAIRE - ETS**" (di seguito la "**Fondazione**").
2. La Fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e aconfessionale.

ART. 2

Sede legale

1. La Fondazione ha la sede legale in Comune di Roma.
2. La Fondazione potrà costituire, con deliberazione del consiglio di amministrazione, uffici in Italia e all'estero per svolgere ogni attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 3

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 4

Finalità e attività istituzionali

1. La Fondazione è costituita per il perseguimento, in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma

1, lett. g) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; -----

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; -----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; -----
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; -----
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, n.106, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; -
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; -----
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. -----

A tal fine, in particolare, la Fondazione si propone di: -----

- valorizzare e curare la diffusione della conoscenza dell'identità storica, delle competenze tecnologiche, del patrimonio culturale e del ruolo imprenditoriale e sociale del Gruppo MAIRE ("Gruppo"), -----
- promuovere e realizzare iniziative di approfondimento tecnico-scientifico e ricerca scientifica, formazione e divulgazione scientifica, anche mediante pubblicazioni teorico-pratiche, realizzazioni audiovisive, multimediali o elettroniche, con possibilità di istituire borse di studio; -----
- organizzare e gestire incontri, convegni, seminari di studio, campagne e iniziative di comunicazione, concorsi, manifestazioni, mostre ed esposizioni di particolare interesse scientifico e culturale, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti; -----
- promuovere e sostenere mediante convegni, incontri di studio, soggiorni di lavoro, borse di studio, pubblicazioni, tutte le attività di contenuto scientifico e culturale che possano contribuire alle finalità della Fondazione; -----
- svolgere attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, per la promozione e lo sviluppo sociale e culturale; -----
- finanziare programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri; -----
- promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse; -----
- promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura tecnico-scientifica e giuridica e la conoscenza sui temi di proprio specifico interesse; -
- costituire e gestire centri di studio e di ricerca, regolandone l'organizzazione

ed il funzionamento, istituire premi, sovvenzioni e borse di studio; -----

- istituire e gestire biblioteche e luoghi di esposizione aperti al pubblico; -----

- promuovere, anche attraverso contratti e rapporti associativi, scambi culturali, contatti, accordi o convenzioni con associazioni, fondazioni, enti di ricerca e università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio sui temi di proprio specifico interesse; -----

- promuovere e divulgare attività culturali tendenti alla valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale. -----

2. La Fondazione potrà altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Nel rispetto di tali limiti, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al consiglio di amministrazione. -----

3. La Fondazione può svolgere inoltre attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -----

ART. 5

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, tra l'altro, potrà: -----

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto, la locazione e il comodato di immobili e di beni mobili, anche registrati, sia materiali che immateriali, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, l'assunzione di mutui e/o finanziamenti sia a breve che a lungo termine; -----

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -----

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; -----

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione. Potrà, inoltre, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo; -----

- svolgere, in via meramente accessoria e strumentale al perseguimento delle proprie finalità, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti imposti dalle disposizioni vigenti; -----

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

ART. 6

Vigilanza

1. L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi della normativa vigente. -----

ART. 7

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro o in beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal membro fondatore, dai membri partecipanti o da altri a tale scopo, sia *una tantum* che a carattere continuativo;
 - dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - da eventuali utili ed avanzi di gestione, dai fondi e dalle riserve finalizzati all'incremento del patrimonio;
 - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
 - da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.
2. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 117/2017, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
3. Nel caso in cui il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, di cui all'art. 22 comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017, sia diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite, il consiglio di amministrazione e, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 8

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) dai ricavi delle attività di interesse generale, diverse, di raccolta fondi nonché da quelle accessorie, strumentali e connesse;
 - c) dalle rendite derivanti da immobili o mobili acquistati dalla Fondazione;
 - d) dai versamenti o conferimenti del membro fondatore e dei membri partecipanti che non siano espressamente imputate al fondo di dotazione;
 - e) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente imputate al fondo di dotazione;
 - f) da eventuali contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, a fondo perduto, a titolo di cofinanziamento di iniziative o progetti, ovvero quale corrispettivo di prestazioni;
 - g) dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione;

h) dai proventi rivenienti dai diritti di sfruttamento economico delle opere della proprietà intellettuale, materiali e strumenti di documentazione realizzati nell'ambito di attività istituzionali;.....

i) dalla liquidità derivante da finanziamenti e/o mutui concessi alla Fondazione.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. --

3. La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

ART. 9

Bilancio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale inizia al 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è redatto nelle forme e secondo le modalità e i criteri del decreto legislativo n. 117/2017 e, in quanto compatibili, del codice civile.

3. Il bilancio di esercizio è approvato dal consiglio di amministrazione e deve essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Ai sensi dell'art. 13 commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 117/2017, in caso di esercizio della propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, la Fondazione deve tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* del codice civile.

5. Il consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Nel caso di raccolte pubbliche di fondi all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 del CTS andrà inserito un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a).

6. Ai sensi dell'art. 13 comma 7 del decreto legislativo n. 117/2017, il bilancio, ove la Fondazione non sia iscritta nel registro delle imprese, deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

7. I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione dell'organo di controllo.

8. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

9. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

10. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 10

Bilancio sociale

1. Nei casi previsti dall'art. 14 comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017, la Fondazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.
2. Nei casi previsti dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, la Fondazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

ART. 11

Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte dal decreto legislativo n. 117/2017 e, in quanto compatibili, dal codice civile, la Fondazione deve tenere:
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
 - il libro delle riunioni della consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e della consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e di "categoria B".
2. I membri partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 117/2017 e, in quanto compatibili, dal codice civile.

ART. 12

Lavoro negli enti del Terzo settore

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017.

Titolo II

MEMBRO FONDATORE E MEMBRI PARTECIPANTI

ART. 13

Membro Fondatore

1. È membro fondatore la società "MAIRE S.p.A.", con sede legale in Roma, cui sono riservate le prerogative indicate nel presente statuto.

ART. 14

Membri partecipanti

1. Sono membri di "categoria A", partecipanti di diritto alla Fondazione, le società del Gruppo MAIRE intervenute in atto costitutivo, purché non estinte o recedute, nonché quelle ammesse successivamente in base al diritto del membro fondatore di ammettere, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori società del Gruppo che ne dovessero fare richiesta quali membri di "categoria A".
2. Il consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, determina l'entità degli eventuali contributi in denaro, annuali o pluriennali, dei conferimenti anche in beni mobili e/o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da richiedere al membro partecipante di "categoria A" al fine di contribuire alla vita della Fondazione.

3. Possono ottenere la qualifica di membri partecipanti di “categoria B” ulteriori persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, richiedano al consiglio di amministrazione l'ammissione alla stessa.
4. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta l'ammissione di nuovi membri partecipanti di “categoria B” e determina l'entità degli eventuali contributi in denaro, annuali o pluriennali, dei conferimenti anche in beni mobili e/o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi a carico del membro partecipante di “categoria B” al fine di contribuire alla vita della Fondazione.
5. Il consiglio di amministrazione potrà altresì deliberare a maggioranza assoluta l'individuazione di eventuali nuove categorie di membri partecipanti e le relative prerogative.
6. La qualifica di membro partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART. 15

Prerogative dei membri partecipanti

1. I membri partecipanti di “categoria A” e di “categoria B” compongono la consulta dei partecipanti, di cui al successivo art. 24.
2. I membri partecipanti di “categoria A” e di “categoria B” possono, su invito del consiglio di amministrazione e con modalità individuate dallo stesso e non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, partecipare alle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione.

ART. 16

Esclusione e recesso

1. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta l'esclusione dei membri partecipanti di “categoria A” e di “categoria B” per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I membri partecipanti di “categoria A” e di “categoria B” possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione. Nel caso di recesso o esclusione dei membri partecipanti di “categoria A”, i componenti del consiglio di amministrazione designati dagli stessi cessano immediatamente di farne parte.

Titolo III

ORGANI DELLA FONDAZIONE - NORME SULL'ORDINAMENTO, L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

ART. 17

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il membro fondatore "MAIRE S.p.A.";
- la consulta dei partecipanti di "categoria A";
- la consulta dei partecipanti di "categoria A" e di "categoria B";
- il consiglio di amministrazione;
- il comitato esecutivo, ove nominato;
- il presidente;
- il vice presidente, ove nominato;
- il direttore generale;
- il segretario generale;
- il comitato scientifico, ove nominato;
- l'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, ove nominato.

ART. 18

Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, purché di numero dispari, eletti come segue:

- la metà più uno, arrotondato all'eccesso all'unità superiore, designati dal membro fondatore "MAIRE S.p.A.", ivi inclusi il presidente e il vice presidente, ove nominato;
- i restanti consiglieri sono designati dalla consulta dei membri partecipanti di "categoria A".

2. I componenti del primo consiglio di amministrazione sono nominati dal membro fondatore "MAIRE S.p.A." in sede di atto costitutivo. I successivi membri vengono nominati dal Consiglio di amministrazione uscente su designazione del membro fondatore e della Consulta dei Partecipanti di "categoria A", come previsto ai precedenti commi.

3. I consiglieri devono possedere requisiti di onorabilità, anche avuto riguardo agli scopi ed alle attività istituzionali della Fondazione; si applica in tal caso l'art. 2382 del codice civile. Per non essere considerata rinunciataria, la persona designata deve accettare la carica di consigliere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di nomina. I consiglieri devono tempestivamente portare a conoscenza del consiglio di amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza in relazione ai loro requisiti di onorabilità.

4. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. I componenti del consiglio di amministrazione che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti, in conformità al precedente comma 1, dal soggetto che aveva provveduto alla loro designazione. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio di amministrazione.

6. Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del consiglio di amministrazione con gli stessi criteri previsti al precedente comma 1. Il consiglio di amministrazione uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno metà dei suoi componenti.

7. I membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili. _____
8. Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. In tal caso chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.
9. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede, tra l'altro, a: _____
- individuare le attività, secondarie e strumentali, diverse da quelle di interesse generale della Fondazione, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente; _____
 - stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 14 possano divenire membri partecipanti di "categoria B"; _____
 - determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario; _____
 - approvare il bilancio di esercizio e, ove richiesto, quello sociale; _____
 - deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione; _____
 - deliberare l'accensione di mutui e/o finanziamenti, acquisti e alienazioni di beni sia immobili che mobili, anche registrati, contratti di *leasing* immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; _____
 - nominare il Presidente e il Vicepresidente, su designazione del membro fondatore come previsto al successivo articolo 21; _____
 - nominare e stabilire il compenso dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominato, e l'eventuale indennità o gettone di presenza agli amministratori, su designazione del membro fondatore e/o della Consulta dei partecipanti di "Categoria A" come previsto al successivo articolo 26; _____
 - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni; _____
 - deliberare sull'effettuazione di donazioni e sponsorizzazioni da parte della Fondazione; _____
 - nominare il direttore generale della Fondazione determinandone i poteri, la relativa retribuzione e la qualifica del rapporto; _____
 - nominare il segretario generale della Fondazione; _____
 - istituire il comitato scientifico e designare i relativi componenti; _____
 - designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri; _____
 - deliberare, se del caso, sull'adozione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione e di Gestione di cui al decreto legislativo n. 231/2001, nominando l'Organismo di Vigilanza e determinandone il relativo compenso; _____
 - approvare il regolamento per l'assegnazione di borse di studio e provvedere all'assegnazione delle borse stesse; _____
 - stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali; _____
 - approvare le modifiche al presente statuto; _____
 - deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
10. Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri a singoli consiglieri o al comitato esecutivo. _____

ART. 19

Convocazione del consiglio di amministrazione e quorum

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, mediante avviso trasmesso ai componenti del consiglio di amministrazione e ai membri dell'organo di controllo con almeno 3 (tre) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello della riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo il luogo fisico di convocazione.
3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora anche in assenza della convocazione di cui ai punti che precedono siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo.
4. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'ente è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti.
5. Il consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi. Può inoltre riunirsi ad iniziativa del presidente, ovvero a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Esso è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vice presidente, ove nominato, o da un membro eletto dal consiglio stesso.
6. Le delibere del consiglio di amministrazione constano da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario generale e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. --
7. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) tutti i partecipanti possano essere identificati;
 - b) sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e
 - c) il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo di svolgimento della riunione
8. È ammessa altresì la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano esclusivamente mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettate le previsioni di cui alle lettere a) e b) che precedono.

ART. 20

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo, ove nominato, è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, purché di numero dispari ed è presieduto dal presidente della Fondazione. Si applicano alle deliberazioni e alle convocazioni del comitato esecutivo le disposizioni previste per il consiglio di amministrazione.
2. Il comitato esecutivo decade alla stessa data del consiglio di amministrazione.
3. Il comitato esecutivo delibera su quanto ad esso delegato, nei limiti di legge, dal consiglio di amministrazione.

ART. 21

Presidente e Vice Presidente

1. Il presidente della Fondazione ed il vice presidente, ove nominato, sono nominati dal consiglio di Amministrazione su designazione del membro fondatore “MAIRE S.p.A.” ai sensi del precedente art. 18.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al vice presidente, ove nominato, che, in caso di assenza od impedimento del presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

ART. 22

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, che stabilisce la natura e durata dell’incarico. Il direttore generale può essere nominato anche tra soggetti esterni al consiglio di amministrazione ed è responsabile operativo dell’attività della Fondazione. In particolare, il direttore generale, nell’ambito delle direttive del consiglio di amministrazione della Fondazione:

- provvede alla pianificazione, organizzazione e realizzazione delle attività della Fondazione e delle singole iniziative della stessa, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e riferendo al consiglio di amministrazione con periodicità almeno trimestrale
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché agli atti del presidente;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione, nonché pone in essere tutte le ulteriori attività ad esso delegato dal consiglio di amministrazione.

ART. 23

Segretario generale

1. Il segretario generale supporta l’attività del presidente e del consiglio di amministrazione della Fondazione e fornisce assistenza e consulenza su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario e di *compliance* della Fondazione.

ART. 24

Consulta dei membri partecipanti

1. La consulta dei membri partecipanti di “categoria A” e la consulta dei membri partecipanti di “categoria A” e di “categoria B” sono presiedute dal presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in loro assenza, da altra persona designata dalla consulta stessa. La consulta dei membri partecipanti di categoria A” e la consulta dei membri partecipanti di “categoria A” e di “categoria B” sono convocate dal presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei loro membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno 5 (cinque) giorni di

preavviso.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo il luogo fisico di convocazione.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni della consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e della consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e di "categoria B" si tengano anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) tutti i membri possano essere identificati;

b) sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e

c) il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo di svolgimento della riunione.

4. È ammessa altresì la possibilità che le riunioni della consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e della consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e di "categoria B" si tengano esclusivamente mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettate le previsioni di cui alle lettere a) e b) che precedono.

5. La consulta dei membri partecipanti di "categoria A" è validamente costituita con la presenza della totalità dei suoi membri e designa a maggioranza assoluta i consiglieri di amministrazione di propria spettanza e un membro effettivo e un membro supplente dell'organo di controllo collegiale. Esprime altresì il proprio parere in caso di nomina dell'organo di controllo monocratico e del revisore legale dei conti designato dal membro fondatore "MAIRE S.p.A.". Ai membri partecipanti di "categoria A" spetta un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla fondazione.

6. La consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e di "categoria B" è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, i quali hanno un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla fondazione, e costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione, eventualmente formulando, su richiesta del presidente della fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

7. La consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e la consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e di "categoria B" sono validamente costituite qualora anche in assenza di convocazione siano presenti tutti i membri che li costituiscono.

8. È ammessa la possibilità che le decisioni della consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e della consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e "categoria B" possano anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto dai suoi membri e trasmesso alla Fondazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

9. Nei limiti di legge, non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 25 CTS.

ART. 25

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico, ove nominato, è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, tra cui un coordinatore, scelti dal

consiglio di amministrazione tra soggetti con competenze in materie tecnico-scientifiche, economiche, giuridiche e comunque nei settori di attività della Fondazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte. -----

2. Il comitato scientifico è convocato dal coordinatore di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del comitato esecutivo con almeno 3 (tre) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello della riunione. -----

3. È ammessa la possibilità che le riunioni del comitato scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il coordinatore. -----

4. La carica di componente del comitato scientifico e del consiglio di amministrazione sono incompatibili. -----

5. Il comitato scientifico: -----

- coadiuva il consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione; -----

- propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private; -----

- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal consiglio di amministrazione; -----

- svolge, su richiesta del consiglio di amministrazione, attività di consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri ed assicurando anche il collegamento fra l'attività della Fondazione e quelle del "Gruppo MAIRE". --

ART. 26 -----

Organo di controllo -----

1. L'organo di controllo è nominato dal consiglio di amministrazione su designazione del membro fondatore e della consulta dei membri partecipanti di "Categoria A" come *infra* precisato, e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. -----

2. Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. In tale caso costituisce un collegio. -----

3. La designazione dell'organo di controllo è effettuata: -----

- nel caso di organo monocratico, quale sindaco unico, dal membro fondatore "MAIRE S.p.A.", sentito il parere della consulta dei membri partecipanti di "categoria A". -----

- nel caso di organo collegiale, quale collegio sindacale, per due componenti effettivi, ivi incluso il presidente, ed uno supplente dal membro fondatore "MAIRE S.p.A.", per un componente effettivo ed uno supplente dalla consulta dei membri partecipanti di "categoria A"; -----

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001, laddove non sia stato nominato apposito organo. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esprime il proprio parere sul bilancio di esercizio mediante apposita relazione ed assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e, su invito del Presidente, alle riunioni della consulta dei membri partecipanti di "categoria A" ed alle riunioni della consulta dei membri partecipanti di "categoria A" e di "categoria B".

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente o su determinati affari.

6. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

7. Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'organo di controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e, in particolare, dall'articolo 30 CTS, nonché, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'organo di controllo si tengano anche esclusivamente per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19 comma 7 del presente statuto.

ART. 27

Revisore legale dei conti

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 117/2017, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017.

Titolo IV

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

IN CASO DI SCIoglimento O DI ESTINZIONE

ART. 28

Scioglimento o estinzione

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità e i criteri del decreto legislativo n. 117/2017 e, in quanto compatibili, del codice civile.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

ART. 29

Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

F.TO Fabrizio Di Amato

F.TO Gabriella Quatraro